

D.Lgs. 152/2006
Sanzioni amministrative

Condotta sanzionata	Sanzione
<p>Art. 255, comma 1 Abbandono di rifiuti Riguarda l'abbandono, il deposito di rifiuti o l'immissione in acque superficiali e sotterranee in violazione dei divieti di cui agli articoli 192, commi 1 e 2 (abbandono sul suolo e sulle acque dei rifiuti), 226, comma 2 (immissione nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura) e 231, commi 1 e 2 (riguardante la demolizione dei veicoli a motore) se l'abbandono è effettuato da privati.</p> <p>NOTA: Se la condotta vietata è posta in essere da <u>titolari di imprese o responsabili di enti</u>, si applica la sanzione penale di cui all'art. 256, secondo comma. Va ricordato che l'abbandono (e le altre attività vietate dalla disposizione in esame) è caratterizzato dalla occasionalità. Tale elemento caratterizzante va tenuto presente per distinguere queste attività da quelle per discarica (v. oltre)</p>	<p>Sanzione amministrativa da 105 a 620 euro.</p> <p>Se l'abbandono riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti la sanzione amministrativa è da 25 a 155 euro.</p>
<p>Art. 255, comma 2 Violazione norme su rottamazione veicoli Inosservanza da parte del titolare del centro di raccolta, del concessionario o del titolare della succursale della casa costruttrice delle disposizioni in materia di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione di cui all'articolo 231, comma 5.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro.</p>
<p>Art. 256, comma 6 Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi. Se effettuato in violazione del disposto dell'articolo 227, comma 1, lett. b) per quantitativi non superiori a 200 litri o quantità equivalenti.</p> <p>NOTA: Per quantitativi superiori opera la sanzione penale.</p>	<p>Sanzione amministrativa da 2.500 a 15.500 euro.</p>
<p>Art. 256, comma 7 Violazioni di disposizioni in materia di veicoli, oli e grassi animali e vegetali esausti e beni in polietilene. Sanzioni amministrative applicabili ai gestori di centri di raccolta, concessionari e gestori delle succursali delle case costruttrici di veicoli a motore e rimorchi, a chi detiene oli e grassi vegetali e animali esausti e a chi detiene rifiuti di beni in polietilene per inosservanza delle disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13 e 234, comma 14.</p>	<p>Sanzione amministrativa da 260 a 1.550 euro.</p>

<p>Art. 256, commi 8 e 9 Violazione degli obblighi di partecipazione ai consorzi Si applica ai soggetti obbligati che non adempiono alla partecipazione ai consorzi nazionali per la raccolta e il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e dei consorzi nazionali per la gestione, la raccolta e il trattamento degli oli minerali usati.</p> <p>NOTA: Viene fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei contributi pregressi.</p>	<p>Sanzione amministrativa da 8.000 a 45.000 euro. Le sanzioni sono ridotte della metà in caso di adesione entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione.</p>
<p>l'Art. 258 comma 1 Omessa comunicazione relativa al catasto rifiuti Riguarda i soggetti che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto.</p>	<p>Sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70 <i>"Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di eco-gestione di audit ambientale"</i> si applica la sanzione da 26 a 160 euro.</p>
<p>l'Art. 258, commi 2 e 3 Omessa tenuta registro carico e scarico Riguarda chiunque ometta di tenere ovvero tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1.</p>	<p>Sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro.</p> <p>Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.</p> <p>Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono ridotte, rispettivamente, da 1.040 a 6.200 euro per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 a 12.400 euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.</p>
<p>Art. 258, comma 4 Trasporto senza formulario Riguarda l'effettuazione del trasporto di rifiuti non pericolosi senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero l'indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti</p> <p>NOTA: Per i rifiuti pericolosi e le false certificazioni di analisi si applica la sanzione penale.</p>	<p>Sanzione amministrativa da 1.600 a 9.300 euro.</p>

Condotta sanzionata	Sanzione
<p>Art. 258, comma 5 Altre violazioni di obblighi di comunicazione e tenuta di registri e formulari Violazione degli obblighi nel caso in cui le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 258 siano formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentano di ricostruire le informazioni dovute, ovvero se le indicazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.</p>	<p>Sanzione amministrativa da 260 a 1.550 euro.</p>
<p>Art. 261, comma 1 • Imballaggi Riguarda i produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2 ovvero non adottino in alternativa i sistemi gestionali di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c).</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.</p>
<p>Art. 261, comma 2 • Imballaggi Riguarda i produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 221, comma 3 e non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 223, né adottano un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettera e) e c), nonché gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di consegna di cui all'articolo 221, comma 4.</p>	<p>Sanzione amministrativa da 15.500 a 46.500 euro.</p>
<p>Art. 261, comma 3 • Imballaggi Violazione dei divieti di cui all'articolo 226, commi 1 (smaltimento in discarica degli imballaggi) e 4 (immissione sul mercato di imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore ai limiti fissati dalla legge); immissione nel mercato interno di imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 (etichettatura).</p>	<p>Sanzione amministrativa da 5.200 a 40.000 euro.</p>
<p>Art. 261, comma 4 • Imballaggi Violazione del divieto di cui all'articolo 226, comma 3 (uso di imballaggi non conformi alle specifiche europee).</p>	<p>Sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro.</p>

D.Lgs. 152/2006
Sanzioni penali

Condotta sanzionata	Sanzione
<p>Art. 255, comma 3 Inosservanza ordinanza rimozione rifiuti Inottemperanza all'ordinanza del Sindaco (emessa ai sensi dell'articolo 192, terzo comma) con la quale si dispongono la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti abbandonati ed il ripristino dello stato dei luoghi.</p>	<p>Arresto fino ad un anno. La sospensione condizionale della pena irrogata a seguito di condanna o applicata ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. può essere subordinata all'esecuzione di quanto stabilito nell'ordinanza.</p>
<p>Art. 255, comma 3 Omessa separazione di rifiuti miscelati Violazione dell'obbligo di procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati contro il divieto dell'articolo 187, comma 3 relativo alla miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.</p>	<p>Arresto fino ad un anno. La sospensione condizionale della pena irrogata a seguito di condanna o applicata ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. può essere subordinata all'esecuzione di quanto stabilito nell'obbligo non eseguito.</p>
<p>Art. 256, comma 1 Gestione illecita Esercizio delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216. In base al disposto del secondo comma, le medesime sanzioni penali si applicano per l'abbandono di rifiuti e le altre condotte vietate poste in essere da titolari di imprese o responsabili di enti e di cui si è detto trattando dell'articolo 50</p>	<p>Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Come disposto dall'art. 259, secondo comma, alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per i reati relativi al trasporto illecito di cui all'articolo 256, consegue obbligatoriamente la confisca (obbligatoria) del mezzo di trasporto.</p>
<p>Art. 256, comma 2 Abbandono di rifiuti Abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 ad opera di titolari di imprese e di responsabili di enti. NOTA: La medesima condotta posta in essere da soggetti privati diversi è sanzionata amministrativamente (<i>v.supra</i>)</p>	<p>Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p>

Condotta sanzionata	Sanzione
<p>Art. 256, comma 3 Discarica abusiva Realizzazione e gestione di discarica senza autorizzazione.</p> <p>NOTA: L'attività di discarica differisce da quella di semplice abbandono di rifiuti perché, come si è già detto, quest'ultima è caratterizzata dall'occasionalità. Al contrario, l'attività di discarica presuppone una certa organizzazione desumibile in base a determinati indici rilevatori individuati dalla giurisprudenza, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le dimensioni stesse del fenomeno, in termini spaziali (l'area interessata) e quantitativi (l'entità dei rifiuti smaltiti), in primo luogo; 2) la ripetitività o meno degli atti di scarico incontrollato); 3) la permanenza, per un tempo apprezzabile, del processo di smaltimento dei rifiuti, attuato in tal modo; 4) la destinazione obiettiva del sito. <p>Va anche ricordato che l'attività di "realizzazione" della discarica, pur producendo effetti permanenti, può effettuarsi in un contesto temporale limitato e coincidente con il tempo necessario ad approntare l'area da destinare a discarica, mentre la "gestione" è attività che perdura per tutto il tempo in cui il sito viene mantenuto in funzione.</p>	<p>Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.</p> <p>Arresto da uno a tre anni e ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.</p> <p>Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. consegue la confisca (obbligatoria) dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p>
<p>Art. 256, comma 4 Inosservanza autorizzazioni Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p>	<p>Pene di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 256 ridotte della metà.</p>
<p>Art. 256, comma 5 Miscelazione illecita Violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettuando attività non consentite di miscelazione di rifiuti.</p> <p>NOTA: Va ricordato che vi è l'obbligo, per il responsabile, di procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 255, terzo comma</p>	<p>Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.</p>
<p>Art. 256, comma 6 Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).</p> <p>NOTA: La sanzione penale opera per quantitativi superiori ai due-cento litri applicandosi, per quantitativi inferiori, la sola sanzione amministrativa</p>	<p>Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.</p>

Condotta sanzionata	Sanzione
<p>Art. 257 Omessa bonifica Omessa comunicazione di cui all'articolo 242 od omessa bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti da parte di chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.</p>	<p>Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da mille euro a ventisei-mila euro in caso di omessa comunicazione.</p> <p>Arresto da sei mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro per omessa bonifica.</p> <p>Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da so-stanze pericolose.</p> <p>Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. L'osservanza <i>dei progetti approvati</i> ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>
<p>Art. 258, comma 4 Violazione obblighi di comunicazione e tenuta registri e formulari: 1) 1) trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e/o indicazione nel formulario stesso di dati incompleti ed inesatti. 2) esposizione, in certificati di analisi, di false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti ivi considerati; 3) uso di certificato di analisi falso durante il trasporto.</p> <p>NOTA: Si veda l'art. 258, comma 5 il quale stabilisce che è assoggettata a sanzione amministrativa l'indicazione di dati incompleti o inesatti di cui al comma 4 (e quindi riferita anche ai rifiuti pericolosi) sempreché essa contenga tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge.</p>	<p>Pena prevista dall'articolo 483 c.p. (reclusione fino a due anni).</p> <p>Come disposto dall'art. 259, secondo comma, alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al trasporto illecito di cui all'art. 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</p>
<p>Art. 259 Traffico illecito di rifiuti Effettuazione di una spedizione di rifiuti costituenti traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n.259, o effettuazione di una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettera a), b),c) e d) del regolamento stesso</p>	<p>Ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e arresto fino a 2 anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</p>

Condotta sanzionata	Sanzione
<p>Art. 260</p> <p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Sanziona chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.</p>	<p>Reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-<i>bis</i> e 32-<i>ter</i> del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.</p> <p>Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</p> <p>NOTA: Trattasi di delitto in ordine al quale i limiti di pena consentono attività di intercettazione e applicazione di misure cautelari personali.</p>